

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail: dpc002@pec.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail: dpc002@pec.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it/ <a

L'Aquila lì, 14/05/2021

Riferimento: Prot n. 199312/21 del 11/05/2021

Codice pratica: 21/199312

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

Alla Segen S.p.A.

<u>segen@viapec.net</u> info@segen.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)

Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06

Codice Pratica 21/199312

Progetto IMPIANTO T.M.B. nel Comune di Sante Marie (AQ)

Richiedente Segen S.p.A.

Comune Sante Marie (AQ)

In riferimento all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. presentata da codesta spettabile Ditta in data 11/05/2021(Ns. prot.n. 199312), ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, relativa al progetto di un "*IMPIANTO T.M.B. nel Comune di Sante Marie* (*AQ*)", si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dalla L.120/2020, e ss.mm.ii., entrato in vigore il 15/10/2020, al comma 2 stabilisce:

"Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione".

Nella nuova versione l'articolo citato non prevede un ulteriore momento di confronto tra l'Autorità Competente e il Proponente, né la possibilità di richiesta o invio di integrazioni successivamente a tale periodo.

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario che lo Studio Preliminare Ambientale sia integrato come di seguito.

1. Chiarire le operazioni di recupero, di cui all'Allegato C, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che si intendono effettuare e le caratteristiche dei rifiuti/prodotti esitanti dal trattamento. Infatti, a pag. 36 dello SPA, viene dichiarato che "la produzione del CSS può essere inquadrata nell'ambito dell'operazione R12", mentre, a pag. 69, che la "presente proposta progettuale può essere inquadrata nei Gruppi D1 "Recupero Indifferenziato – Produzione CSS" [operazione di recupero R3] e D7 "Recupero Secchi – Selezione/Recupero carta, legno, plastica, ecc." [operazione di recupero R3 e R5]". A tal proposito si evidenzia che il punto 7, lett. z.b) dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, richiamato nello SPA, prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di assoggettabilità alla VIA solo gli "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

- 2. Chiarire i rapporti dell'attuale impianto con quello di proprietà di codesta Ditta, nello stesso sito, valutato favorevolmente dal Comitato VIA con giudizio n 96 nel 2002. Quanto sopra al fine di comprendere se l'attuale procedimento di VA si configuri come una modifica al precedente impianto e sia da valutare ai sensi del punto 8 let. t) dell'Allegato IV;
- 3. Fornire indicazione, anche su idonea planimetria, della potenzialità istantanea di stoccaggio dei rifiuti, per codice EER o per tipologia di rifiuto trattato;
- 4. Visto il comma 4-ter dell'art. 80 della L.R. 18/1983 che recita: "Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d'acqua non riportati nell'allegato A della L.R. n. 36/2015", presentare idonea planimetria, redatta su base catastale, che consenta di verificare il rispetto del citato articolo;
- 5. Valutare la possibilità di ricostruire la superficie piezometrica sito-specifica, eventualmente tenendo conto dei risultati disponibili relativi ad altre pertinenti valutazioni effettuate per progetti realizzati sullo stesso sito o in area adiacente;
- 6. Fornire approfondimenti circa le modalità di gestione e scarico delle acque meteoriche e di prima pioggia.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 11, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dalla Legge 14 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge del cd. "Decreto Semplificazioni") "I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Si comunica infine che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19del 19/11/2020, nonché delle Determinazioni DPC002/33 del 25/11/2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare n. 7/DPB – Emergenze COVID 19", DPC002/02 del 28/01/2021 e DPC002/07 del 23/02/2021, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

La Responsabile dell'Ufficio Valutazioni Ambientali ING. ERIKA GALEOTTI (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali

ING. DOMENICO LONGHI REGIONE ABRUZZO


Certificatore ARUBA S.p.A. Firma Digitale n. 6130940002297007 Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/as

14/05/2021 Pag. **2** di **2**

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A16F1B41E0245E57BF8C696F4B31BF6A7EBF158F5103271D6DD8013FC1D83458

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: LONGHI DOMENICO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza Numero protocollo 0205474/21 Data protocollo 14/05/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO RANSZJA-59682

PASSWORD 1gN1e

DATA SCADENZA 13-06-2021

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

